

Cosa giudicata penale - interpretazione - esecuzione forzata - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2973 del 01/02/2024 (Rv. 669858-01)

Opposizioni - Spese di giustizia penali - Invito al pagamento ex art. 212 d.P.R. n. 115 del 2002 - Possibilità di proporre opposizione all'esecuzione, opposizione agli atti esecutivi e azioni di accertamento negativo - Esclusione.

In tema di recupero di spese di giustizia relative a procedimenti penali, l'invito al pagamento, emesso ai sensi dell'art. 212 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un atto di natura amministrativa, avente contenuto di autoliquidazione del credito da parte dello stesso ente creditore, privo di efficacia esecutiva, perché anteriore e neppure necessariamente prodromico alla formazione del ruolo; avverso tale atto sono pertanto inammissibili, per difetto di interesse ad agire, le azioni di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché quelle di accertamento negativo del credito.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 2973 del 01/02/2024 (Rv. 669858-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617